

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sis.....

contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Con “avviso orale” la questura di ammonivaa cambiare vita ; costui inoltrava istanza di revoca di tale avviso , che veniva respinta in base al rilievo che il suo comportamento e la sua condotta di vita erano pericolosi per la sicurezza pubblica .

Successivamente il , al fine di proporre ricorso gerarchico avverso il diniego di revoca , faceva istanza di accesso ai documenti posti a base dell’asserita pericolosità sociale ; l’istanza veniva respinta “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Avverso il diniego di accesso il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’Amministrazione interessata ha negato genericamente l’accesso “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Da quanto esposto nel ricorso risulta in punto di fatto che la Questura di ha iniziato nei confronti del ricorrente un procedimento che si è allo stato manifestato con il suddetto “avviso orale” : sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata , del sig. all’accesso ai documenti che lo riguardano direttamente.

Nel contemperamento dei contrapposti interessi, questa Commissione osserva che nel fascicolo riguardante il procedimento che ha interessato il sig. vi sono certamente documenti e provvedimenti almeno in parte coperti da segreto relativo all’ordine pubblico : l’autorità competente, peraltro, come praticato in casi analoghi, ben può , con opportuni “omissis”, tutelarsi facendo conoscere all’interessato quelle che sono le parti necessarie alla sua difesa, anche in linea con la giurisprudenza più

recente che ha precisato che l'esclusione dall'accesso deve essere limitata esclusivamente ai motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno rilevanza generale e non specifica nei confronti dell'accedente.

Pertanto, il ricorso del sig. è fondato e va accolto, con i limiti di cui si è detto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig. rappresentato e difeso dall'avv....., presso il quale è elettivamente domiciliato in

Contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

Fatto

Il sig., nato a, a seguito dell'emanazione del decreto prefettizio con il quale l'amministrazione ha disposto il divieto di detenere ogni tipo di arma o munizione, ha presentato una richiesta di accesso, nella sola forma della presa visione, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di, in data 11 agosto 2006, ai documenti inerenti il procedimento volto all'emanazione del predetto decreto. Specifica l'istante che la copia dei documenti sarà richiesta, eventualmente, solo a seguito di un loro preventivo esame.

Il ricorrente ha presentato istanza al fine di conoscere i dati e le notizie sulla base dei quali i Carabinieri hanno formulato l'informativa, citata nella motivazione del decreto, nella quale si affermerebbe che il ricorrente è soggetto a disagi psichici, quali stati confusionali, e che il medesimo avrebbe minacciato di morte i congiunti e terze persone.

Inoltre, poiché nel provvedimento si fa riferimento ad una nota della Questura dalla quale "non risulterebbe agli atti titolare di porto d'armi di propria competenza", il ricorrente attraverso l'esercizio del diritto di accesso intende conoscere il significato della nota, nonché la rilevanza della medesima rispetto al provvedimento adottato dalla Prefettura.

Infine, i documenti richiesti sono necessari per integrare la motivazione posta a

fondamento del ricorso gerarchico proposto in data 21 luglio 2006, per tutelare, eventualmente, in sede penale l'onore ed il decoro del ricorrente, e per esercitare la tutela giurisdizionale amministrativa.

L'amministrazione, in data 29 agosto 2006, ha negato il diritto di accesso sulla base di una duplice motivazione: in primo luogo, i documenti richiesti in quanto attinenti a vicende relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica, ed in particolare alla prevenzione di attività anti-giuridiche, sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. Inoltre, alcuni documenti non sarebbero detenuti dalla Prefettura – Ufficio del Governo di ma da altre amministrazioni, ossia dal Comando Stazione dei Carabinieri di e dalla Questura di Divisione P.A.S. – Ufficio Armi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig., rappresentato e difeso dall'avv., ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti istruttori, informativa dei Carabinieri e nota della Questura, sulla base dei quali è stato emanato il decreto prefettizio di revoca del provvedimento autorizzativo del porto d'armi.

La legge n. 241, art. 25, comma 6, autorizza che il Governo ad emanare un regolamento inteso a disciplinare i casi di esclusione del diritto di accesso in riferimento ad alcune categorie, come nell'ipotesi in cui i documenti “ riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche

investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

Il decreto del Ministero dell’Interno n. 415 del 10 maggio 1994, modificato con il successivo d.m. n. 508 del 17 novembre 1997, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito della disponibilità del Ministero dell’Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all’accesso e, tra questi contempla “ le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità”(art. 3), includendovi, per quel che rileva nel presente ricorso, le “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed all’attività di prevenzione e repressione della criminalità...” (lett. b), nonché “ atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati...” (lett. c). Tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte.

La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo TAR Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto di difesa distinguendo nell’ambito della categoria citata quali atti e documenti possano ledere concreti e sovraordinati interessi, ha affermato che “va consentito, per garantire il diritto di difesa, l’accesso agli atti istruttori della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, qualora il diniego opposto ai sensi dell’art. 3, d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in quanto gli atti richiesti non contengano notizie d’interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d’armi, alcoolista cronico” (TAR Liguria, 22 giugno 1999, n. 351).

Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della necessità di parte ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il ricorso in oggetto debba esser accolto.

Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l'accesso agli atti eventualmente afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla tecnica degli "omissis".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di genitore della Sig., in data 16 luglio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere al curriculum universitario della figlia al fine di verificare lo stato di avanzamento del corso di studi intrapreso da sette anni e non ancora portato a termine.

In particolare il Sig. chiedeva di poter accedere ai documenti attestanti:

- la data di iscrizione della figlia all'Università;*
- il numero di esami sostenuti e la frequenza ai corsi;*
- il recapito del domicilio depositato dalla studentessa presso l'Università.*

In data 8 agosto 2006, l'Università dava seguito alla richiesta, negando l'accesso siccome non sufficientemente motivato e invitando il richiedente a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta medesima. Nello stesso tempo, inoltre, l'Università faceva correttamente riferimento alla necessità di comunicare comunque alla Sig. il contenuto della richiesta di accesso, stante la sua qualità di controinteressata rispetto all'esibizione dei documenti (comunicazione effettuata in seguito e precisamente in data 5 ottobre 2006, pervenuta p.c. a questa Commissione il 16 ottobre successivo).

In data 15 settembre, il Sig. presentava ricorso a questa Commissione (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l'accesso ai documenti suindicati e facendo constare il proprio interesse al ricorso allegando memoria depositata al Tribunale civile di ex articolo 183 c.p.c. nella causa promossa contro la moglie Sig.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetto controinteressato alla richiesta di accesso nella persona di (attesa la sua maggiore età); controinteressato la cui presenza è rilevata dalla stessa amministrazione nel provvedimento di diniego dello scorso 8 agosto e la cui esistenza, pertanto, doveva considerarsi nota al ricorrente all'atto della presentazione del gravame a questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che manca il requisito di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Ambiente- Albo Nazionale gestore rifiuti- Comitato nazionale

Fatto

Il Sig. in data 10 aprile 2006 ha inviato all'amministrazione resistente una nota con cui segnalava alcune circostanze di fatto e di diritto relative al comportamento tenuto dalle Sezioni regionali dell'albo gestori rifiuti in merito al mancato riconoscimento, da parte di queste ultime, dei requisiti e dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente ai fini dell'iscrizione nell'albo dei responsabili tecnici delle imprese del settore in questione.

La nota inviata all'ufficio del Ministero dell'ambiente era tesa a provocare l'attivazione dei poteri di controllo e vigilanza dell'amministrazione centrale sulle articolazioni territoriali competenti ad effettuare l'iscrizione richiesta dal ricorrente.

Il successivo 31 agosto il ricorrente inviava "richiesta di accesso" in ordine all'esito della nota suddetta, senza ottenere risposta alcuna nei successivi 30 giorni; per tale motivo, con ricorso datato 3 ottobre (pervenuto in data 9 ottobre), il Sig. si è rivolto a questa Commissione "...al fine di accedere, in qualità di diretto interessato, all'esito del procedimento originatosi con la nota dell'aprile 2006".

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel

caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento.

A tal fine, inoltre, si rileva come nel caso in esame non è nemmeno certo che l'amministrazione centrale abbia aperto un procedimento a seguito della nota inviata dal Sig.; quest' ultima, invero, costituisce una segnalazione di un accadimento idoneo (in astratto) ad attivare l'esercizio dei poteri propri dell'autorità destinataria della nota, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo, se non quello di prendere in considerazione la rappresentazione dell'accaduto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Resistente : Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento del personale dell'Agenzia delle dogane.

Fatto

Con istanza del 2.8.2006, premesso che aveva partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di 70 dirigenti di seconda fascia, bandito dalla Agenzia delle Dogane in G.U. n. 13 del 17.2.2006, classificandosi al n. 763 di graduatoria, e che la valutazione conseguita aveva una differenza minima rispetto a quella attribuita ai concorrenti collocati agli ultimi posti della graduatoria, chiedeva l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione.

L'istanza è stata trasmessa per competenza dall'Agenzia alla Commissione esaminatrice, quale evidentemente attuale transitoria detentrica della documentazione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza — il destinatario di questa l'aveva inoltrata alla Commissione esaminatrice del concorso — il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che ha partecipato alla suddetta prova preselettiva e ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente la sua valutazione. Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 10 e 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**Contro****Amministrazione Resistente:** Comune di**Fatto**

Il sig., consigliere comunale, presentava istanza di accesso più volte reiterata , con la quale chiedeva al Comune di il rilascio di numerosa documentazione relativa all'esercizio finanziario 2003 e 2005.

Il Comune di, con nota in data 21.9.2006, non negava l'accesso ma si limitava ad affermare che esso "non poteva ottemperare alle richieste senza creare grave nocumento al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, causa il ridotto numero dei dipendenti" aggiungendo che il comportamento del evidenziava lo scopo meramente emulativo dell'istanza.

Il ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

L'art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore”.

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 26 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha presentato, in data 26 aprile 2006, al Comando provinciale dei Carabinieri, una richiesta di accesso al documento n. del 24 febbraio 1999; il Comando RegioneNucleo relazioni con il pubblico di, in un primo momento, ha consentito l'accesso nella sola forma della presa visione, successivamente, a seguito del consenso del controinteressato titolare dei dati sensibili contenuti nel documento richiesto, comunicato al Comando dei Carabinieri didal Comando Provinciale dei Carabinieri –, ha accordato l'accesso anche mediante estrazione di copia.

Successivamente il ricorrente, in data 9 settembre 2006, avendo accertato l'esistenza di atti collegati al documento richiesto, quali il documento del 28 gennaio 1999 citato nel documento di cui ha avuto copia, il maresciallo ha chiesto, in data 7 settembre 2006, al copia anche di tutti i documenti collegati al n. del 24 febbraio 1999. Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per poter proporre richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n. del 13 novembre 2002

del Comando dei Carabinieri di, nonché per dimostrare che le informazioni fornite al Comando Compagnia Carabinieri di non sono rispettose delle disposizioni impartite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

L'amministrazione, tuttavia, con nota dell'11 settembre 2006, ha negato il diritto di accesso atteso che, afferma l'amministrazione, non esistono altri documenti, ulteriori rispetto a quello già fornito in copia, pertinenti con la motivazione addotta dal ricorrente.

Il ricorrente ha, inoltre presentato, in data 21 giugno 2006, richiesta di accesso al Comando Stazione, richiesta di accesso al fogliodel 24 febbraio 1999 sulla base della medesima motivazione posta a fondamento dell'istanza precedentemente indicata e presentata al, ossia la presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo di un'espressione ingiuriosa, contenuta nella notizia di reato n.del 13 novembre 2002 del Comando dei Carabinieri di L'amministrazione, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo, in data 21 settembre 2006, al ricorrente ma non ha, poi, emanato un provvedimento di diniego espresso, lasciando formare il silenzio rigetto.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ha, dunque, inviato alla scrivente Commissione due ricorsi.

Il primo, presentato, in data 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Regione Carabinieri, Comando Provinciale di, Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell'11 settembre 2006, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego n.

Il secondo, presentato in data 20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di

Diritto

Il ricorsi sono riuniti in un'unica trattazione atteso che il ricorrente è il medesimo, oggetto del ricorso sono il documento n. del 24 febbraio 1999, nonché

copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento del 28 gennaio 1999.

Il ricorso presentato avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di, è inammissibile poichè sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania, con sentenza n. sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006.

In effetti, il ricorrente aveva già presentato, in data 8 settembre 2005, istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri di.....del fascicolo "P" (personale), custodito presso il casellario Stazione di, da effettuarsi presso il Comando Regione Carabinieri Veneto – Nucleo URP di La Stazione di aveva accolto tale istanza e l'aveva inviata al Nucleo Relazioni con il pubblico di del Comando Regione Carabinieri

Tuttavia, il ricorrente, dopo avere constatato che la copia relativa al documento n. del 15 febbraio 1999 era incompleta a causa dell'inserimento di alcuni omissis, ha reiterato la propria istanza al fine di poter estrarre in modo integrale il chiesto documento.

A fronte del diniego dell'amministrazione basato sull'assunto di avere già esaurientemente accolto l'istanza sulla base della motivazione addotta, il sig. aveva presentato ricorso al TAR Campania.

Quest'ultimo con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, ha respinto il capo della domanda intesa ad ottenere l'accesso all'intero fascicolo "P" (permanente), atteso che la domanda di accesso è generica e troppo ampia rispetto all'interesse dichiarato in motivazione.

Pertanto, poiché la tutela amministrativa azionabile esercitabile innanzi la scrivente Commissione è alternativa a quella giurisdizionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Con riferimento al secondo ricorso inviato alla scrivente Commissione ed avente ad oggetto riesame del provvedimento con il quale il Comandante del Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo Nucleo Informativo - ha consentito l'accesso parziale al documento n. del 24 febbraio 1999, nonché copia di tutti i documenti collegati, tra i quali il documento del 28 gennaio 1999, si osserva che se i documenti richiesti sono parte integrante del fascicolo "P" sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR Campania con la sentenza citata e, dunque, il ricorso è inammissibile.